



CITTA' DI VENOSA

Provincia di Potenza

Prot. n° 21155

Reg. Ord. n° 86/09;

Oggetto: Determinazione dell'orario minimo e massimo di apertura e chiusura per l'attività dei pubblici esercizi e deroga all'obbligo della chiusura settimanale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad organizzare e coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici della Città;
- Che l'art.54 del DPR 616/77 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- Che l'art.8 della Legge 287/1991 prevede che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo delle attività di pubblico esercizio, orario che può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate all'interno del territorio comunale;
- Che la Legge n.425/71 stabilisce l'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi;
- Che l'art. 5 della Legge 25/08/1991, n.287 classifica gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande come segue:
 - a) Tipo A: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari;
 - b) Tipo B: bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
 - c) Tipo C: somministrazione congiunta ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;

d) Tipo D: esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- Che l'Allegato 5 della L.R. n.19/1999 inserisce Venosa fra le *Città d'arte* e che la stessa si caratterizza per una presenza annuale di diverse decine di migliaia di turisti e visitatori;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla determinazione dell'orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e di stabilire deroghe facoltative all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi in coincidenza di festività, eventi o ricorrenze dell'anno;

VISTA la Legge n.425 del 01/06/1971;

VISTO il DPR 616 del 24/07/1977;

VISTO l'art.8 della Legge 287/1991;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.267/2000;

SENTITI gli operatori del settore, intervenuti all'incontro del 22.09.2009;

ORDINA

1. Che a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, gli esercizi pubblici operanti sul territorio comunale osserveranno la seguente disciplina oraria:

Tipologia A

PERIODO INVERNALE (1 ottobre – 30 aprile):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **10.00** alle ore **1.00**;
- Apertura minima obbligatoria: dalle ore **12.00** alle ore **22.00**;

PERIODO ESTIVO (1 maggio – 30 settembre):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **10.00** alle ore **2.00**;
- Apertura minima obbligatoria: dalle ore **12.00** alle ore **23.00**;

Tipologia B – D

PERIODO INVERNALE (1 ottobre – 30 aprile):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **4.30** alle ore **1.00**;
Nei giorni di **sabato** e **prefestivi** sino alle ore **2.00** (della domenica o festivo);
- Apertura minima obbligatoria: **8** ore;

PERIODO ESTIVO (1 maggio – 30 settembre):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **4.30** alle ore **2.00**;
- Apertura minima obbligatoria: **8** ore;

Tipologia C

PERIODO INVERNALE (1 ottobre – 30 aprile):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **18.00** alle ore **1.00**
Nei giorni di **sabato** e **prefestivi** sino alle ore **2.00** (della domenica o festivo);
- Apertura minima obbligatoria: **5** ore;

PERIODO ESTIVO (1 maggio – 30 settembre):

- Fascia oraria di apertura massima consentita: dalle ore **19.00** alle ore **2.00**;
- Apertura minima obbligatoria: **5** ore;

2. Tra le fasce orarie avanti stabilite, l'esercente ha l'obbligo di scegliere l'orario da adottare nel proprio esercizio e di comunicarlo al Comune a mezzo dell'apposito modulo, da ritirare presso il *Servizio Attività Produttive* e riconsegnare allo stesso debitamente compilato in ogni sua parte.
3. Gli esercenti in possesso di autorizzazione di più tipologie osserveranno l'orario riferito alla tipologia dell'esercizio dell'attività prevalente.
4. In riferimento all'orario prescelto e nel rispetto della fascia oraria minima di apertura, è consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
5. Per i giorni festivi compresi nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti gli esercenti hanno facoltà di posticipare la chiusura alle **ore 2.00** del giorno successivo.
6. Per i giorni di San Silvestro (31 dicembre), Ferragosto e della Festa Patronale di S. Rocco (16/17/18 agosto), tutti gli esercenti hanno facoltà di posticipare la chiusura alle **ore 3.00** del giorno successivo.
7. Tutti gli esercizi pubblici devono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo quanto comunicato al Servizio Attività Produttive a mezzo dell'apposito modulo di cui sopra.

E' facoltà dell'esercente:

- a) Tenere aperto l'esercizio qualora il giorno di chiusura settimanale prescelto coincida con una festività;
- b) Derogare all'obbligo della chiusura settimanale nei seguenti giorni o periodi dell'anno:
 - 14 febbraio (S. Valentino);
 - Martedì "grasso" di Carnevale;
 - 8 marzo (Festa della donna);
 - 19 marzo (Festa del Papà);
 - settimana pasquale;

- 13 giugno (S. Antonio);
- dal 1 luglio al 31 agosto;
- 4 ottobre (S. Francesco);
- 2 novembre (Commemorazione dei defunti);
- dal 9 dicembre al 5 gennaio.

E' obbligo dell'esercente:

- a) comunicare al Comune l'orario adottato ed il giorno di chiusura prescelto, a mezzo dell'apposito modulo da ritirare presso il *Servizio Attività Produttive* e da riconsegnare allo stesso debitamente compilato in ogni sua parte. La restituzione di copia timbrata e vistata dello stesso equivale a ricevuta e benestare;
 - b) comunicare al Comune, con almeno 20 giorni di anticipo, l'eventuale chiusura per ferie. La restituzione di copia timbrata e vistata della comunicazione equivale a ricevuta e benestare;
 - c) esporre, all'ingresso dell'esercizio, un cartello ben visibile indicante l'orario di apertura e chiusura scelto, la giornata di chiusura settimanale, il periodo di chiusura per ferie o altri motivi.
8. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario, il giorno di chiusura settimanale o il periodo di chiusura per ferie scelti dall'esercente.

Con la presente sono abrogate tutte le ordinanze, permessi ed altri provvedimenti emanati in materia da questo Comune.

Gli organi di Polizia e Vigilanza sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della relativa sorveglianza.

La presente è trasmessa al Comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Municipale, per quanto di propria competenza.

VENOSA, 26 ottobre 2009

IL SINDACO

Avv. Bruno Tamburriello